

STUDIO LEGALE
Avv. MARIAROSA CORTINOVIS

Via Verdi n. 2/2A - 24121 Bergamo

Tel. n. 035-57.888.00 – Fax n. 035-05.14.307

E-mail cortinovis@studiocrm.eu – Pec mariarosa.cortinovis@bergamo.pecavvocati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura esecutiva	N. 167/2025 R.G.E.
Giudice Esecuzione	Dott. LUCA FUZIO
Professionista Delegata	Avv. Mariarosa CORTINOVIS
Custode Giudiziario	Avv. Mariarosa CORTINOVIS
	Cod. Fisc. CRTMRS70T621628E
	Tel. n. 035-57.888.00
	E-mail: cortinovis@studiocrm.eu

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
PRIMO ESPERIMENTO

L'Avv. Mariarosa Cortinovis, con studio in Bergamo, Via Verdi n. 2/2A, nominata Professionista Delegata alla vendita (referente della Procedura) dal Tribunale di Bergamo con ordinanza in data 26.03.2026, notificata in data 30.03.2026,

AVVISA CHE

tramite il portale **www.spazioaste.it** il giorno **29.09.2026, alle ore 15.00**, avrà inizio, con l'esame delle offerte telematiche, la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

nel rispetto delle ordinanze di delega e della normativa regolamentare di cui all'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c., nonché in base al Decreto del Ministero della Giustizia 26.02.2015 n. 32, dei seguenti beni immobili:

LOTTO UNICO – AREA URBANA

UBICAZIONE: Via Trieste n. 6, OSIO SOTTO (BG) – 24046.

STUDIO LEGALE
Avv. MARIAROSA CORTINOVIS

Via Verdi n. 2/2A - 24121 Bergamo

Tel. n. 035-57.888.00 – Fax n. 035-05.14.307

E-mail cortinovis@studiocrm.eu – Pec mariarosa.cortinovis@bergamo.pecavvocati.it

DESCRIZIONE: AREA URBANA sita in Osio Sotto (BG), Via Trieste n. 6.

Diritto di piena ed esclusiva proprietà (1/1) di AREA URBANA collocata nella parte terminale ad Est del Mappale 3219 lungo la Via Trieste, certificata in area urbanistica di “*Ambiti per attività commerciali, produttive e ricettive: DI – ambiti commerciali*”, come da Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Osio Sotto in data 06.08.2025. Il Perito ha segnalato che “*il bene oggetto di procedura risulta dotato di SERVITU’ DI ACCESSO CARRALE E PEDONALE in base a quanto stipulato con l’atto di compravendita a firma del Notaio, repertorio n. 195331, raccolta n. 14922 in data 28/03/2003*” e che sull’area urbana, “*parzialmente pavimentata in C.A., è presente un deposito in forma di capannone realizzato con struttura metallica e copertura in ondolato di fibra vetrosa **NON ... autorizzato***”, che dovrà essere “**rimosso con oneri a carico dell’aggiudicatario d’asta dell’immobile Area Urbana al sub. 703**”, quantificati in €. 16.097,62, detratti dal Perito dal valore dell’Area. L’immobile si sviluppa su una superficie commerciale complessiva rilevata pari a mq. 497,64. **STATO DI MANUTENZIONE GENERALE:** scarso. **STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE:** scarso.

Per le ulteriori e più particolareggiate notizie descrittive dell’immobile in oggetto si fa rinvio alla perizia di stima e all’integrazione consultabili sui siti indicati nel presente avviso di vendita.

DATI CATASTALI: L’unità immobiliare è censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Osio Sotto (BG) come segue:

- Comune di Osio Sotto (BG), CAP 24046 – in Via Trieste n. 6, Foglio 3, Mappale 3219, Sub. 703, Categoria F/I, Piano T. Consistenza mq. 496,00.

NOTIZIE URBANISTICHE-EDILIZIE: L’immobile è stato soggetto alle seguenti pratiche edilizie:

I - Numero pratica al protocollo: 666. **Oggetto:** LICENZA DI COSTRUZIONE per formazione di NUOVA COSTRUZIONE di ABITAZIONE con AUTO-OFFICINA e CARROZZERIA. Pratica Edilizia n. 41 in data 06.05.1971. **NOTA:** al plico della procedura sono allegati: - il Certificato di Agibilità rilasciato in data 26.03.1979; - la richiesta di variante per installazione insegna

pubblicitaria illuminata.

2 - Numero pratica al protocollo: 100. Oggetto: LICENZA DI COSTRUZIONE in VARIANTE alla LICENZA DI COSTRUZIONE n. 41-71. Pratica Edilizia n. 7 in data 28.02.1972. NOTA: al plico della procedura è allegata copia del Verbale di Accertamento di violazione delle norme edilizie relativo alla tettoia prefabbricata installata abusivamente sul lato Nord dell'edificio esistente della carrozzeria.

3 - Numero pratica al protocollo: 100. Oggetto: LICENZA DI COSTRUZIONE in VARIANTE alla LICENZA DI COSTRUZIONE n. 41-71 e successive – Formazione recinzione ed accessi carrabile e pedonale. Pratica Edilizia n. 8 in data 28.02.1972.

4 - Numero pratica al protocollo: 1776. Oggetto: LICENZA DI COSTRUZIONE in VARIANTE alla LICENZA DI COSTRUZIONE n. 41-71 e successive – Formazione nuovo terrazzo e posa forno verniciatura carrozzeria auto. Pratica Edilizia n. 131 in data 23.06.1972.

5 - Numero pratica al protocollo: 456. Oggetto: CONCESSIONE EDILIZIA in VARIANTE alla LICENZA DI COSTRUZIONE n. 41-71 e successive – Esecuzione opere di manutenzione e variazione di destinazione d'uso. Pratica Edilizia n. 31 in data 18.02.1981. Nota: al plico della procedura è allegata la Determinazione dell'U.T. del Comune di Osio Sotto (BG) riguardo il diniego alla variazione di destinazione d'uso degli immobili.

6 - Numero pratica al protocollo: 64. Pratica Edilizia ed Oggetto: CONDONO EDILIZIO n. 64 e rilascio CONCESSIONE EDILIZIA in SANATORIA n. 005 entrambi in data 06.11.1989 per realizzazione di ampliamento fabbricato adibito ad uso officina e carrozzeria auto. Nota: al plico della procedura è allegato il Certificato di Agibilità in Sanatoria rilasciato in data 21.03.1990.

7 - Numero pratica al protocollo: 129-1994. Oggetto: CONCESSIONE EDILIZIA GRATUITA in VARIANTE alla LICENZA DI COSTRUZIONE n. 41-71 e successive – Sostituzione rete plastificata recinzione con nuovo muretto a protezione della proprietà. Pratica Edilizia n. 14 in data 14.01.1995.

8 - Numero pratica al protocollo: 118-1994. Oggetto: CONCESSIONE EDILIZIA in VARIANTE

alla LICENZA DI COSTRUZIONE n. 41-71 e successive – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e AMPLIAMENTO ATTIVITA' ARTIGIANALE/COMMERCIALE. Pratica Edilizia n. 37 in data 20.02.1995. Nota: al plico della procedura sono allegati: - la richiesta di NULLA OSTA inizio attività presentata alla USSL 32; - L'ATTO DI COMPRAVENDITA, rogato dal Notaio ai n.ri rep. 46657/14406 del 13.03.1989, del terreno censito al Mappale 3218 (che amplia verso Est la proprietà <OMISSIS> costituita dal ex mappale 2158/e) e costituisce così la consistenza planimetrica odierna del Mappale 3219; - il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al P.R.G. allora vigente; - La Nota di Trascrizione dell'atto di compravendita del Mappale 3218.

9 - Numero pratica al protocollo: 18-1998. Oggetto: CONCESSIONE EDILIZIA in VARIANTE alla CONCESSIONE EDILIZIA n. 37-1995 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e AMPLIAMENTO ATTIVITA' ARTIGIANALE/COMMERCIALE. Pratica Edilizia n. 63 in data 03.08.1998.

10 - Numero pratica al protocollo: 01A / 2003. Oggetto: AUTORIZZAZIONE EDILIZIA in VARIANTE alla CONCESSIONE EDILIZIA n. 37-1995 – REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRALE. Pratica Edilizia n. 02 in data 14.04.2003.

CONFORMITA' EDILIZIA: Il Perito ha precisato quanto segue: "... in conseguenza alla presenza del fabbricato NON autorizzato sull'Area Urbana censita al Sub. 703, NON è possibile esprimere un giudizio di conformità edilizia dell'immobile oggetto di esecuzione".

CONFORMITA' URBANISTICA: Il Perito ha precisato quanto segue: "... essendo l'AREA URBANA al Corpo 1 ufficialmente non edificata, NON è possibile dichiarare la conformità urbanistica perché l'unico immobile presente sul Subalterno 703 NON è autorizzato".

CONFORMITA' CATASTALE: il Perito ha segnalato quanto segue: "... si dichiara la consistenza dell'immobile nel complesso conforme alle planimetrie castali ... Ciò a meno della presenza ... del fabbricato in struttura prefabbricata con funzione di deposito ubicato sul Subalterno 703 realizzato in difformità ai titoli autorizzativi precedentemente elencati al paragrafo 3. La costruzione, che si trova collocata in prossimità del confine Est del Mappale 3219, benché rilevata dalla cartografia dello strumento pianificatorio di P.G.T. ... già dal 2014, NON è invece rappresentata sulla planimetria catastale in atti dal Dicembre 2024. a parere dello scrivente Esperto Estimatore, la

particolare struttura metallica a secco del capannone permette di prevederne l'agevole
dismissione con relativa spesa (già computata in via edilizia), riportando così la consistenza
planimetrica del bene periziato, censito al Sub. 703, a quella catastale in atti (ovvero area
completamente libera)". Per la "variazione catastale da Sub. 703 a nuovo n.ro mappale" il Perito
ha previsto e decurtato dal valore di perizia un costo di €. 2.000,00. Inoltre, egli ha, altresì, rilevato
che, quanto alla "SERVITU' DI PASSAGGIO PERENNE a vantaggio dell'immobile oggetto di
esecuzione censito al Sub. 703, si deve precisare che risulta necessario operare una modifica
parziale della documentazione catastale: l'Elenco dei Subalterni agli atti della Agenzia delle
Entrate ... riporta infatti una descrizione delle proprietà in modo incompleto: il Sub. 708 viene
descritto come BCNC a servizio dei Subb. 706 e 707 ma, stando la servitù di passaggio a
vantaggio del Sub. 703, la descrizione dovrebbe includere anche l'immobile oggetto di esecuzione.
.... Per la modifica della descrizione dell'elenco dei subalterni preventiva le seguenti spese per
variazione catastale €. 1.500,00", che sono state detratte dal valore del bene.

Si rimanda, in ogni caso, alla perizia tecnica e all'integrazione consultabili sui siti indicati nel
presente avviso di vendita e/o richiedibili al professionista delegato alla vendita.

QUOTA ESECUTATA: 1/1 – DIRITTO DI PROPRIETA'.

STATO DI OCCUPAZIONE: occupato dal debitore.

Non si ha notizie di spese ed oneri condominiali.

PREZZO BASE ASTA: €. 143.558,06

(Euro centoquarantatre milacinquecentocinquantotto/06).

OFFERTA MINIMA, ex art. 571, comma 2, c.p.c.: **€. 107.668,55**

(Euro centosette milaseicentossessantotto/55).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c. eventuali **OFFERTE IN AUMENTO** non potranno essere
inferiori a: **€. 3.000,00** (Euro tremila/00).

CAUZIONE: almeno **pari al 10% del prezzo offerto.** Imposte di trasferimento ed oneri
saranno a carico dell'aggiudicatario.

*** **

Lo scrivente Professionista Delegato

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica **entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato e festivi;**
- **ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;**
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) la descrizione del bene;*
- f) l'indicazione del referente della procedura;*
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*

STUDIO LEGALE
Avv. MARIAROSA CORTINOVIS

Via Verdi n. 2/2A - 24121 Bergamo

Tel. n. 035-57.888.00 – Fax n. 035-05.14.307

E-mail cortinovis@studiocrm.eu – Pec mariarosa.cortinovis@bergamo.pecavvocati.it

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando

*l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. **La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.***

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo

precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2) CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso dall'offerente). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v. L. n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente. Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Bergamo;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale, prevista dall'1 al 31 agosto di ogni anno);
- f) l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);
- g) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati dell'art. 12 e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, *tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:*

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge o unito civilmente in comunione legale dei beni; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione;

- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) all'offerente che sottoscrive digitalmente l'offerta e che è il titolare della casella di posta elettronica certificata che inoltra al Ministero l'offerta. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, rilasciate da questi, attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

4) MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: esclusivamente con **bonifico sul conto corrente** intestato a

“**TRIB. BG RGE 167/2025 CAUZIONI**”,

accesso presso la

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C.

IBAN IT 39 J 08940 11100 000000621957

con causale “Asta”.

La cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere accreditata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine ultimo per la presentazione dell'offerta, affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito.

Si precisa che, come da nota del Tribunale di Bergamo del 15.10.2020 prot. n. 2262/2020, pubblicata sul sito del Tribunale stesso, il delegato alle vendite è autorizzato ad accettare le offerte ogni qualvolta riscontri gli accrediti delle cauzioni nel conto corrente della procedura, rispondendo esse ai requisiti di cui all'art. 571 c.p.c..

5) IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:

salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

6) SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7) TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8) OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9) ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISCIPLINA RELATIVA

AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto *sub* punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva che verrà successivamente

STUDIO LEGALE
Avv. MARIAROSA CORTINOVIS

Via Verdi n. 2/2A - 24121 Bergamo

Tel. n. 035-57.888.00 – Fax n. 035-05.14.307

E-mail cortinovis@studiocrm.eu – Pec mariarosa.cortinovis@bergamo.pecavvocati.it

comunicato dal Professionista Delegato entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo, inderogabile ed improrogabile di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale); entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre al prezzo, un fondo spese (pari, di regola, al 15%) dovuto per pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento;

2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate *sub* punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente*

all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

4. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno, ai fini dell'art. 1193 c.c., preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione. Non saranno ritenuti sussistenti "giustificati motivi" per procedere ad una ulteriore rateizzazione del versamento del prezzo *ex art. 569, comma terzo, c.p.c.*. Le eventuali istanze dell'aggiudicatario di riduzione del fondo spese (o di altro contenuto) devono essere inviate al delegato (non è ammesso il deposito da parte dell'aggiudicatario presso la cancelleria, che non è autorizzata ad acquisirlo), il quale lo depositerà nel fascicolo telematico unitamente al proprio motivato parere;
5. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

LE FORMALITÀ PUBBLICITARIE PREVISTE SONO LE SEGUENTI, a cura dal professionista delegato:

- a. La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti le ordinanze di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 65 giorni prima della data finale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;
- b. i siti ulteriori, individuati per la pubblicità *ex art. 490, comma 2, c.p.c.*, in cui la stessa documentazione è reperibile, sono:

- www.asteanunci.it

- www.astalegale.net

- www.astegiudiziarie.it

- www.fallcoaste.it

RENDE NOTO CHE

- a) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che, nei limiti di legge, saranno cancellate a cura e spese della procedura;

- e) se l'immobile è ancora occupato dal debitore ai sensi dell'art. 560 c.p.c. o da terzi senza titolo, salvo espresso esonero dell'aggiudicatario/assegnatario, il custode procederà alla liberazione dell'immobile, con spese a carico della procedura;
- f) gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario/assegnatario;
- g) la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;
- h) per le spese condominiali arretrate e non pagate relative alle unità immobiliari in oggetto, qualora non possano essere soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c., secondo cui "*Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente*";
- i) maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

AVVERTE CHE

1. in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto.
2. in base a quanto disposto dall'art.161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
3. qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 *bis* c.p.c., l'estinzione del processo.

4. avvenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMA CHE

- gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale;
- le richieste di visita dell'immobile oggetto della presente esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 5, c.p.c., devono essere formulate unicamente mediante il portale delle vendite pubbliche all'indirizzo <https://pvp.giustizia.it>, selezionando l'inserzione relativa alla presente vendita e, quindi, la funzione "Prenota visita immobile".

Per quanto ivi non previsto si rinvia al contenuto dell'ordinanza di vendita pubblicata.

Il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., vale anche quale comunicazione in Cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio.

Bergamo, 09.06.2026

Il Professionista Delegato

Avv. Mariarosa Cortinovis